



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1706**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. n. 16 del 1993 - art. 11. Integrazione alla deliberazione della G.P. 1687 di data 5 agosto 2011 ad oggetto " Testo unico ricognitivo della disciplina attuativa dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16".

Il giorno **06 Ottobre 2014** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 la Giunta provinciale ha definito il quadro organizzativo dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16.

Con riferimento agli studenti delle scuole superiori, per i quali l'art. 11 della Lp 16/93 non prevede l'istituzione di servizi speciali ma unicamente l'avvalimento degli ordinari servizi di linea, il punto 2 della lettera A) dell'allegato parte integrante prevede che "2. su specifica richiesta che verrà esaminata dal Servizio Trasporti pubblici, in assenza di servizi pubblici utili di linea e verificata con il vettore la disponibilità dei posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto per gli alunni, è consentito l'utilizzo del mezzo da parte degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori, nonché l'effettuazione degli eventuali prolungamenti necessari. Tali prolungamenti sono attivabili nel caso in cui la distanza - misurata secondo il percorso più breve percorribile a piedi - tra l'abitazione e l'attestamento dei servizi speciali superi il chilometro e purché non pregiudichino il corretto funzionamento del servizio speciale preesistente. Agli studenti interessati è applicabile, qualora non siano già in possesso del titolo di viaggio per studenti, la tariffa per il trasporto studenti senza libera circolazione".

Al fine di ottimizzare ulteriormente l'istituzione dei servizi speciali per gli utenti del ciclo primario e secondario di primo grado a beneficio, ove possibile, anche degli studenti del ciclo secondario di secondo grado, si ritiene opportuno prevedere che, ferme restando le condizioni attualmente previste al punto 2 della lettera A) dell'allegato citato, sia consentito ammettere alla salita gli studenti frequentanti gli Istituti Superiori anche sulle tratte percorse a vuoto nell'esecuzione dei servizi previsti dalla deliberazione 1687/2011 o servizi di linea qualora l'attestamento dei servizi di linea o speciali utilizzabili superi il chilometro e purché non pregiudichino il corretto funzionamento dei servizi preesistenti.

Ciò premesso, e ferma restando l'organizzazione di personale e mezzi implicata dal contratto aggiudicato e stipulato con i vettori incaricati, si ritiene opportuno coerentemente integrare il suddetto punto 2 della lettera A) dell'allegato parte integrante dei criteri dettati dalla deliberazione 1687/2011 e s.m. nel modo che segue:

"2. su specifica richiesta che verrà esaminata dal Servizio Trasporti pubblici, in assenza di servizi pubblici utili di linea e verificata con il vettore la disponibilità dei posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto per gli alunni o servizi di linea, è consentito l'utilizzo del mezzo da parte degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori, ivi inclusi eventuali prolungamenti e/o transiti in servizio tecnico a vuoto. Tali prolungamenti e/o transiti in servizio tecnico a vuoto sono attivabili nel caso in cui la distanza - misurata secondo il percorso più breve percorribile a piedi - tra l'abitazione e l'attestamento dei servizi di linea o speciali utilizzabili superi il chilometro e purché non pregiudichino il corretto funzionamento dei servizi preesistenti. Agli studenti interessati è applicabile, qualora non siano già in possesso del titolo di viaggio per studenti, la tariffa per il trasporto studenti senza libera circolazione"

LA GIUNTA PROVINCIALE

Tutto ciò premesso

- vista la legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16;

- vista la deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 e ss.mm.
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di prevedere la possibilità di ammettere alla salita gli studenti frequentanti gli Istituti Superiori anche sulle tratte percorse a vuoto nell'esecuzione dei servizi previsti dalla deliberazione 1687/2011 o servizi di linea qualora l'attestamento dei servizi di linea o speciali utilizzabili superi il chilometro e purché non pregiudichino il corretto funzionamento dei servizi preesistenti;
- 2) di integrare il punto 2 della lettera A) dell'allegato parte integrante dei criteri dettati dalla deliberazione 1687/2011 e s.m. nel modo che segue:
"2. su specifica richiesta che verrà esaminata dal Servizio Trasporti pubblici, in assenza di servizi pubblici utili di linea e verificata con il vettore la disponibilità dei posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto per gli alunni o servizi di linea, è consentito l'utilizzo del mezzo da parte degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori, ivi inclusi eventuali prolungamenti e/o transiti in servizio tecnico a vuoto. Tali prolungamenti e/o transiti in servizio tecnico a vuoto sono attivabili nel caso in cui la distanza - misurata secondo il percorso più breve percorribile a piedi - tra l'abitazione e l'attestamento dei servizi di linea o speciali utilizzabili superi il chilometro e purché non pregiudichino il corretto funzionamento dei servizi preesistenti. Agli studenti interessati è applicabile, qualora non siano già in possesso del titolo di viaggio per studenti, la tariffa per il trasporto studenti senza libera circolazione";
- 3) di prevedere che i suddetti criteri saranno pubblicati sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge provinciale n. 23 del 1992;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né accertamento di entrate a carico del bilancio provinciale.

CL